

Protocollo d'Intesa

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

tra

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

AGENZIA DEL DEMANIO

**PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE NELLA
REALIZZAZIONE DI RESIDENZE UNIVERSITARIE**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Agenzia del Demanio, rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Alessandra dal Verme
il Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentato dal Ministro, Sen. Anna Maria Bernini

di seguito anche denominati singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”,

VISTI

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche *Amministrazioni*”;
- la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “*Norme sul diritto agli studi universitari*” e s.m.i. e in particolare l'articolo 21, il quale prevede tra l'altro che “Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie...”;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*”;

- l'art. 144, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 – Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;
- il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante "*Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388*";
- il sopra richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito anche l'Agenzia del demanio, alla quale è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 162 a 170, che ha previsto l'istituzione della Struttura per la Progettazione di beni ed edifici pubblici finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni, e il comma 106 che autorizza la spesa per le finalità di cui ai predetti commi in favore dell'Agenzia del demanio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1 comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso e sostituito il precedente DPCM 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e

coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;

- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del demanio, modificati e integrati con delibera del Comitato di Gestione e approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione n. 104 prot. n. 2023/8979/DIR del 5 aprile 2023, dell'Agenzia del demanio con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- la determinazione n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- la riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” nell’ambito della Missione 4, Componente 1 del PNRR avente l’obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria, aumentando allo stesso tempo l’offerta di alloggi per gli studenti;*
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;*
- il decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2023 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di missione PNRR, secondo quanto previsto dall' art. 2 del sopra citato Decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- la milestone M4C1-29, relativa alla riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* che al T4 2022: *“La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche*

partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate”;

- la decisione di esecuzione del Consiglio n. 12259/23 del 12 settembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la milestone M4C1-28, connessa alla riforma 1.7 “*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*” che prevede l’aggiudicazione di contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari entro il 30 giugno 2023;
- il target M4C1-30 connesso alla riforma 1.7 “*Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti*” “*Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente o al nuovo sistema legislativo*” che prevede la “*Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.*”;
- il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022 n. 175, recante “*Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*”, adottato anche ai fini dell’attuazione delle milestone PNRR M4C1-29 e del target M4C1- 30, ed in particolare l’art. 25 che istituisce un “Fondo per l’housing universitario” con dotazione pari a 660 milioni di euro fino al 2026 e mira ad ampliare il più possibile la partecipazione degli operatori privati, i quali possono accedere alle risorse del Fondo anche (ma non necessariamente) in convenzione o partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio anche con la previsione di forme di agevolazione fiscale;

- il decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nonché per l’attuazione delle politiche di cessione e della politica agricola comune”* e in particolare l’articolo 15 il quale dispone che: *“Al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell’ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*) e relativi allegati, attuativi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficaci dal 1° luglio 2023;

PREMESSO CHE

1. il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese e presenta ampie potenzialità di rigenerazione urbana. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un’attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al soddisfacimento di istanze sociali e urbane e al ritorno economico in un’ottica di piena sostenibilità ambientale;
2. l’Agenzia del demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi tra i vari Dicasteri, Enti Territoriali e Locali, al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo, anche attraverso la Struttura per la Progettazione;
3. la Struttura per la progettazione ai sensi della citata Legge n. 145/2018, art. 1 comma 163, è stata istituita quale soggetto qualificato tecnico al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, universitaria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi

- per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
4. l’Agenzia del demanio, nell’ambito della missione istituzionale ad essa affidata e secondo l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2023-2025, svolgendola propria funzione istituzionale in un’ottica di centralità dell’utenza e del territorio, assicura *“la valorizzazione sociale, ambientale o turistico-culturale degli immobili in gestione non destinabili a fini istituzionali, in condivisione con gli enti territoriali interessati e con i Ministeri di riferimento, favorendo la rigenerazione dei territori e una pronta risposta al fabbisogno di infrastrutture per uso sociale (edilizia scolastica e universitaria, socia/e senior housing, edilizia sanitaria); affiancamento delle Amministrazioni focali, nei piani di valorizzazione, rigenerazione e messa in sicurezza dei territori, attraverso la verifica di fattibilità, la pianificazione di interventi integrati di riconversione del patrimonio pubblico dello Stato non strumentale e degli enti territoriali e la progettazione”*. In tali termini è stato adottato il Piano Strategico Industriale 2022-2026 sviluppando un nuovo approccio gestionale e di pianificazione per mezzo del quale costruire, d’intesa con il sistema degli Enti Locali, una strategia immobiliare integrata che consideri tutti gli asset pubblici presenti su un territorio e i diversi fabbisogni con l’obiettivo di far emergere soluzioni allocative delle funzioni pubbliche in grado di massimizzare l’efficienza dei servizi, la rigenerazione urbana, l’impatto sociale, la valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, anche culturale (c.d. Piano Città degli immobili pubblici); secondo tale approccio riveste particolare rilevanza strategica il supporto che l’Agenzia può fornire alle iniziative governative con significativo impatto sociale, tra le quali quelle avviate per la gestione dell’emergenza nazionale relativa alla carenza di alloggi per studenti universitari fuori sede;
 5. il Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, è titolare della riforma 1.7 *“Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* che, nell’ambito della Missione 4, Componente 1 del PNRR prevede, tra l’altro, la *“Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell’agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell’ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”* al 30 giugno 2026;
 6. per le finalità di cui al punto precedente, il MUR, con DD n. 469 del 12 maggio 2023 ha avviato la procedura per la mappatura delle strutture da destinare a residenze universitarie. Gli esiti di tale procedura hanno condotto alla mappatura di circa 67.000 alloggi potenzialmente idonei;
 7. in vista del target di 60.000 posti letto da creare e aggiudicare al 30 giugno 2026, il MUR procederà alla emanazione di un Dispositivo di evidenza pubblica rivolto ai soggetti gestori degli immobili, che in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore e, considerate le proposte di modifica del PNRR in fase di negoziato con la Commissione europea, prevedrà:
 - un contributo alla gestione delle residenze universitarie;
 - un credito di imposta sui redditi derivanti dalla gestione dell’immobile.

I soggetti gestori degli immobili, beneficiari dell'Avviso si impegneranno ad un vincolo di destinazione d'uso degli stessi per almeno 12 anni ed al contempo destineranno una quota dei posti letto agli Enti per il Diritto allo studio;

5. le Parti hanno deciso di avviare una collaborazione istituzionale per porre in essere azioni sinergiche che interessino il processo di riqualificazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico da destinare a residenze universitarie, al fine di contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR e, comunque, per soddisfare un fabbisogno sociale molto diffuso e con tratti particolarmente acuti, soprattutto nelle grandi città dove sono presenti istituti universitari molto frequentati, così contribuendo a garantire effettivamente il diritto allo studio tutelato dalla Costituzione (artt. 3 e 34), attraverso il soddisfacimento delle esigenze abitative degli studenti fuori sede meritevoli e privi di mezzi economici.

Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto dell'emergenza alloggi per studenti universitari e degli obiettivi del PNRR, le Parti hanno individuato nel presente protocollo d'intesa lo strumento più idoneo a definire, in particolare, le modalità e le azioni per agevolare e accelerare il raggiungimento delle predette finalità, nonché a condividere l'elenco degli interventi che possono essere sviluppati, su immobili pubblici a cura dell'Agenzia del demanio per soddisfare fabbisogni di alloggi universitari, ivi inclusi quelli immediatamente attivabili con l'avvio della progettazione a cura della Struttura per la Progettazione.

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito denominato "Protocollo").

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

Obiettivo prioritario è far fronte alla situazione di carenza di alloggi universitari, come individuata con decreto MUR n. 1437 del 27 dicembre 2023 e specifico Allegato A, attraverso un'azione strutturata di medio-lungo periodo per destinare immobili pubblici poco o male utilizzati a residenze universitarie, nonché la possibilità di facilitare, in condivisione con le strutture commissariali governative coinvolte quali il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 ovvero il Commissario Straordinario per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali del 2023, lo sviluppo, il ripopolamento e la ripresa economica di territori duramente colpiti da eventi calamitosi attraverso la realizzazione di residenze universitarie che consentano una maggiore

attrattività dei poli universitari.

Il presente Protocollo ha la finalità di avviare, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR: *“Riforma 1.7- Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti della Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'Università e della Ricerca”*, un rapporto di collaborazione istituzionale al fine di dare attuazione alle previsioni normative richiamate in premessa, finalizzate alla realizzazione delle residenze universitarie, anche mediante l'individuazione di immobili pubblici di proprietà dello Stato e degli Enti Territoriali parzialmente utilizzati e/o in disuso, in un'ottica di massima condivisione, sinergia ed efficienza nella finalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Art. 3

(Portafoglio Immobiliare)

L'Agenzia, anche alla luce di propedeutiche iniziative di confronto e collaborazione istituzionale, ha individuato un primo, non esaustivo, Portafoglio Immobiliare, oggetto delle iniziative e delle attività promosse attraverso il presente Protocollo, composto da diversi immobili di proprietà statale, tra cui, inizialmente, si annoverano 28 immobili costituenti l'allegato A (*“Portafoglio Immobiliare”*).

L'Agenzia si impegna a una ricognizione continua dei beni immobili pubblici sui territori volta ad individuarne nuovi da inserire nel citato Portafoglio, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli interventi sui beni pubblici disponibili nelle singole città che ospitano Università e ove il MUR abbia evidenziato un fabbisogno di alloggi da soddisfare.

Art. 4

(Impegni delle Parti)

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:

- a. assicurare una cooperazione coordinata tenendo conto degli ambiti di rispettiva competenza;
- b. *promuovere congiuntamente ogni iniziativa, anche di proposta normativa, avente l'obiettivo di facilitare la realizzazione di residenze universitarie e/o poli universitari presso immobili pubblici. Tali iniziative potranno realizzarsi anche mediante il coinvolgimento della Struttura di Progettazione del Demanio previo accordo con enti territoriali e Università interessati, in una logica di rigenerazione urbana e di riuso di immobili pubblici non utilizzati che da vuoti urbani potranno divenire attrattori di sviluppo per i territori.*
- c. garantire il collegamento con gli altri soggetti istituzionali interessati, a partire dalle Amministrazioni e dagli Enti statali e regionali preposti a garantire il diritto agli studi universitari e con qualunque altro soggetto qualificato, pubblico o privato, valutando anche i termini e le modalità del loro coinvolgimento;

- d. mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa preesistente e relativa agli immobili del Portafoglio Immobiliare di cui all'articolo 3 del Protocollo.

In particolare, l'Agenzia si impegna a:

- a. supportare il MUR nell'individuazione e attuazione di procedure e strumenti per facilitare le attività di predisposizione della documentazione tecnica strumentale alla presentazione delle candidature alle procedure amministrative del MUR per il finanziamento delle iniziative di realizzazione di alloggi universitari, attraverso attività tecniche fornite dalla Struttura per la Progettazione;
- b. selezionare gli immobili per l'ampliamento del Portafoglio Immobiliare, previa valutazione tecnico-amministrativa anche nell'ambito dell'attività di pianificazione degli immobili pubblici sul territorio e tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dalle rilevazioni ufficiali del MUR;
- c. attivare operazioni di *due-diligence* sui beni individuati, al fine di risolvere eventuali criticità;
- d. fornire idonea collaborazione istituzionale finalizzata all'attuazione e al compimento delle attività necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa citata in premessa per la realizzazione delle residenze universitarie, favorendo la rigenerazione urbana del territorio e tenuto conto delle *best practice* in tema di sostenibilità ambientale e adeguamento sismico, anche attraverso l'uso di piattaforme digitali di condivisione (metodologia BIM – *building information modeling*);
- e. mettere a disposizione, secondo priorità condivise in particolare derivanti dal raggiungimento dei target PNRR, le competenze tecnico-specialistiche della Struttura per la Progettazione, con le modalità previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento alle attività di progettazione per le finalità di cui al precedente articolo 2 del Protocollo, nel settore dell'edilizia universitaria sugli immobili pubblici, previo specifico accordo con enti territoriali competenti e Università interessate, ricorrendo alle migliori soluzioni progettuali in tema di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

In particolare, il MUR, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si impegna a:

- a. facilitare l'espletamento delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo;
- b. attivare, ove possibile, le competenze tecniche della Struttura per la Progettazione nell'ambito delle procedure amministrative per l'allocazione delle risorse finanziarie dedicate alla realizzazione di alloggi universitari, a partire dalle soluzioni individuate al precedente punto a) dell'Agenzia;
- c. trasferire all'Agenzia ogni utile informazione in merito ad eventuali candidature di immobili pubblici al fine di valutare l'eventuale supporto da parte della Struttura per la Progettazione;

Art. 5
(Tavolo Tecnico)

Nell'ambito del presente Protocollo è costituito un Tavolo Tecnico, composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittici, preposto ad attività di ricognizione degli immobili pubblici parzialmente utilizzati e/o in disuso, che possano essere destinati a residenze universitarie, con finalità connesse alla riduzione del fenomeno dell'emergenza abilitativa che caratterizza il Paese. Il Tavolo favorisce gli Accordi con Università o Enti Territoriali per l'avvio della progettazione sugli immobili pubblici individuati e con gli enti di diritto allo studio o altri operatori per garantire la fase gestionale in conformità alla normativa e disciplina vigente. Le iniziative che possono concorrere al raggiungimento dei target del PNRR relativi ai posti alloggio per studenti universitari assumeranno priorità ai fini della progettazione.

Le Parti individuano nell'ambito del personale interno, quali componenti del Tavolo Tecnico, che sovrintendano alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:

- per l'Agenzia, il dott. Riccardo Pacini;
- per il MUR, il dott. Alessio Pontillo;

Al Tavolo Tecnico, ove necessario, potranno partecipare anche i rappresentanti di altri Enti/Amministrazioni eventualmente interessati, nonché rappresentanti della Struttura per la Progettazione. In attuazione al precedente periodo e considerate le finalità del Tavolo Tecnico, le Parti intendono sin d'ora impegnarsi al coinvolgimento di referenti della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) nei lavori del Tavolo Tecnico, in qualità di partecipanti esterni.

Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo sarà convocata la prima riunione del Tavolo Tecnico a cura del Ministero, che si riunirà con cadenza periodica sulla base delle esigenze che emergeranno. Il Tavolo Tecnico ha il compito di:

- individuare ulteriori immobili da ricomprendere nel Portafoglio Immobiliare di cui al precedente articolo 3 del Protocollo;
- facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle progettualità frutto del presente Protocollo;
- individuare/valutare soluzioni e percorsi amministrativi adeguati/idonei al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi, facilitando l'impiego sinergico/coordinato delle rispettive risorse finanziarie, immobiliari e relative alle capacità tecniche/progettuali;
- valutare le opportunità di coordinamento tra le rispettive attività di programmazione, finanziaria da un lato (tempi e modalità di finanziamento) e di valorizzazione immobiliare dall'altro;
- vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Protocollo;
- formalizzare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo a seguito di proposte e comunicazioni scritte tra le Parti.

Art. 6

(Durata, risoluzione e modifiche)

Il presente Protocollo ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti, in prossimità della scadenza e valutato lo stato di attuazione complessivo della collaborazione, possono rinnovare i termini della stessa riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti. Il Protocollo può essere risolto, per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il Protocollo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti, da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 7

(Clausola di riservatezza)

Le Parti convengono di dare diffusione tramite i propri siti istituzionali del presente Accordo e delle conseguenti iniziative da realizzare, anche con azioni congiunte.

Tutte le informazioni e i dati comunicati tra le Parti, saranno ritenuti strettamente riservati e saranno utilizzati unicamente per gli scopi del presente Accordo.

Le disposizioni di cui al precedente comma resteranno efficaci anche dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

Art. 8

(Controversie)

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al precedente articolo 5 che, a tal fine, dovrà essere convocata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti.

Art. 9

(Trattamento dati personali)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea.

Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il citato Regolamento UE, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente Protocollo.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali acquisiti in relazione alla presente intesa saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima e in modo strumentale all'espletamento della stessa, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o

prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Protocollo, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento, nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Art. 10
(Efficacia)

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per l'Agenzia del Demanio,
Dott.ssa Alessandra dal Verme



Per il Ministero dell'università e della Ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

ALLEGATO A
PORTAFOGLIO IMMOBILIARE

1. Ex Manifattura Tabacchi, Torino
2. Ex Clinica Chirurgica, Genova
3. Ex Clinica Dermatologica, Genova
4. Orto botanico, Genova
5. Ex Caserma IV Novembre, Monza
6. Complesso denominato Tettoie Nuove (parte), Pavia
7. Ex Caserma Manfredini, Cremona
8. Ex Carcere San Biagio, Vicenza
9. Ex Caserma Pepe Bellemo, Venezia
10. Ex Caserma Jacopo dal Verme (parte), Piacenza
11. Ex Convento Eremitani, Parma
12. Ex Caserma Stamoto, Bologna
13. Ex Caserma G. Perotti, Bologna
14. Ex Caserma Monti, Forlì
15. Sede dell'Ute e della Direzione provinciale del Tesoro, Vico Alto (Siena)
16. Caserma San Bernardo, Perugia
17. Ex Comprensorio Caira, Cassino (Frosinone)
18. Mulino Barducci, Caserta
19. Arsenale Esercito Napoli-Fuorigrotta, Napoli
20. Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, Napoli
21. Ex Caserma Canzanella, Napoli
22. Ex Caserma Ten. Magrone (parte), Bari
23. Ex Ospedale militare Bonomo (parte), Bari
24. Casa Professa ex Gesuitica (porzione A), Palermo
25. Casa Professa ex Gesuitica (porzione B), Palermo
26. Ex Caserma Moccagatta, Catania

27. Palazzo Colucci/parte, Ascoli Piceno (AP) *
28. Ex Caserma Umberto I /parte, Ascoli Piceno (AP) *

* Immobili dello Stato già destinati a piani di razionalizzazione per usi governativi in via di ridefinizione in considerazione della nuova pianificazione derivante dallo sviluppo dei Piani Città "Immobili Pubblici" del territorio di riferimento e dagli accordi attuativi con gli EETT competenti.